

3. *Nell'attesa, la autorità competenti devono continuare ad applicare l'esonero contemplato dalla disposizione di cui trattasi, pur estendendo il beneficio di tale esonero agli operatori che costituiscono oggetto della discriminazione accertata.*
4. *Per il resto, dall'esame della questione posta non è risultato alcun elemento che possa incidere sulla validità del regolamento (CEE) n. 1579/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, né su quella del regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione, del 30 giugno 1986, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2572/86 della Commissione, del 12 agosto 1986.*

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

dell'11 luglio 1989

nel procedimento 170/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Territorial de Valencia):
Ford España SA contro Stato spagnolo (*)

(Tasse di effetto equivalente — Importo riscosso per lo sdoganamento di merci nei locali dell'importatore)

(89/C 199/06)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento 170/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Audiencia Territorial de Valencia nella causa dinanzi ad essa pendente tra Ford España SA, società di diritto spagnola, avente sede sociale ad Almusafes, Valencia (Spagna), e lo Stato spagnolo (Amministrazione delle dogane), domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 35 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23) e degli articoli 9, 13 e 16 del trattato CEE, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: T. F. O'Higgins, presidente di sezione; G. F. Mancini e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, l'11 luglio 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il combinato disposto degli articoli 9 e 13 del trattato CEE e dell'articolo 35 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati va interpretato nel senso che esso si oppone alla riscossione di un diritto calcolato in pro-*

porzione al valore della merce importata laddove le operazioni di sdoganamento di detta merce si effettuano in recinti o luoghi non aventi un carattere pubblico.

2. *Il giudice nazionale che deve applicare, nell'ambito della sua competenza, le disposizioni del diritto comunitario ha l'obbligo di assicurare la piena efficacia di queste norme disapplicando eventualmente, di propria autorità, qualsiasi disposizione nazionale incompatibile, senza chiedere o attendere la previa eliminazione di quest'ultima.*

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

dell'11 luglio 1989

nei procedimenti congiunti da 196/88 a 198/88 (domande di pronuncia pregiudiziale della Cour d'appel de Rennes):
Daniel Cornée ed altri contro Coopérative agricole laitière de Loudéac (COPALL) e Laiterie coopérative du Trieux (*)

(Prelievo supplementare sul latte)

(89/C 199/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti congiunti 196-198/88, aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Cour d'appel de Rennes, nella causa dinanzi ad essa pendente tra il signor Daniel Cornée e la Coopérative agricole laitière de Loudéac (COPALL) (causa 196/88) e tra i signori Jean-Claude Ollivier, Jean-François Buan e Louis Théodore Loutrage, da una parte, e la Laiterie coopérative du Trieux, dall'altra, (causa 197/88) e tra i signori Jean-François Seger, Guy Yves Marie Boulbin, Monique Hélène Marie Connan, Jean Yves Marie Daniel, Jean-François Duigau, François Guergan, Gildas Guyomard, Dominique Larvor, Roland Yves Le Scrou, Claude de Patrice Robin e Jean-François Toudic, da una parte, e la Laiterie coopérative du Trieux, dall'altra, (causa 198/88), domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 3 del trattato e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, recante norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 90 dell' 1. 4. 1984, pag. 13), la Corte (terza sezione), composta dai signori: O. Due, presidente; J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, l'11 luglio 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

(*) GU n. C 193 del 22. 7. 1988.

(*) GU n. C 216 del 18. 8. 1988.